



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere
LINA RUBINO	Consigliere-Rel.
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE-
DANNO DA
EMOTRASFUSIONI
- COMPENSATIO
Ud.20/05/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25168/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED] domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.
744/2022 depositata il 31/03/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2024 dal
Consigliere LINA RUBINO.

Numero sezionale 1885/2024

Numero di raccolta generale 18243/2024

Data pubblicazione 03/07/2024

FATTI DI CAUSA

1. - ██████████ agiva nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento del danno provocatogli da emotrasfusioni di sangue infetto cui si era sottoposto prima nel 1973 e poi nel 1995. Il Ministero resisteva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo comunque la compensazione tra quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento e le somme percepite dall'attore a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992.
2. - Il Tribunale di Bologna, previo espletamento della CTU e formulazione di una richiesta di informazioni ex articolo 213 c.p.c. alla Ausl di ██████████ circa la misura degli indennizzi percepiti dall'attore, riteneva dimostrata la responsabilità del Ministero in ordine al danno da emotrasfusioni, procedeva a quantificare all'attualità il danno non patrimoniale patito dall'attore sulla base delle risultanze della CTU ma, all'esito del giudizio, respingeva la domanda risarcitoria, avendo accertato che l'indennizzo già riconosciuto e in parte già liquidato superava l'ammontare del danno non patrimoniale da riconoscere all'attore.
3. - Il ██████████ impugnava la sentenza e la Corte d'appello di Bologna confermava la decisione di primo grado, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato, a far data dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 584 del 2008, la detraibilità dell'indennizzo percepito e percipiente dall'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno purché determinabile nel suo preciso ammontare ove ancora da erogare.
- 4.- ██████████ propone un motivo di ricorso per cassazione illustrato da memoria nei confronti del Ministero della Salute per la cassazione della sentenza n. 744 del 2022 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna e pubblicata il 31 marzo 2022. Resiste il Ministero della Salute con controricorso.



5. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all'esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'**unico motivo** di ricorso il [REDACTED] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in tema di onere della prova; critica la sentenza impugnata assumendo che la Corte d'appello ha ritenuto scomputabili le somme corrisposte a titolo di indennizzo ex lege 210 del 1992 dalle somme dovute a titolo risarcitorio ma non si è posta il problema di verificare preliminarmente chi avesse l'onere di allegare e dimostrare l'entità dell'indennizzo.

Il ricorrente dà atto che la linea difensiva del Ministero sia stata, fin dal giudizio di primo grado, fondata sulla eccezione di compensazione e tuttavia evidenzia che il Ministero non abbia allegato né tanto meno provato quale fosse stata la somma corrisposta e da corrispondere, in tal modo non ottemperando al suo onere probatorio.

2. - Il motivo è **infondato**.

L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.

La citata compensazione non può operare qualora la somma non sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare per cui, mancando la prova della somma esattamente versata o da versare – prova da



porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest'ultima non può avere luogo.

Il giudice di merito, per converso, può sul punto «anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti», in specie quando la percezione dell'indennizzo non sia negata (come appunto nella fattispecie scrutinata dall'arresto) (in tal senso, Cass., 13/06/2023, n. 16808; Cass. n. 2840 del 2024).

Nella fattispecie in esame, come visto, la percezione dell'indennizzo è stata accertata. Parte ricorrente non nega tale percezione, ma osserva che il Ministero non abbia ottemperato al proprio onere né di allegazione né probatorio.

In realtà, nell'eccepire la compensazione, il Ministero ha allegato di aver riconosciuto e in parte corrisposto l'indennizzo (che peraltro si fonda su un titolo giudiziale ottenuto dal ricorrente): per la determinazione del suo esatto ammontare, il giudice si è legittimamente avvalso del suo, peraltro non contestato in questa sede, potere di acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione. Ai fini della esatta quantificazione dell'indennizzo percepito e percipiando il giudice può legittimamente avvalersi infatti – sia che l'eccezione sia formulata ad istanza di parte, sia se la questione della compensatio sia rilevata d'ufficio – dei suoi poteri officiosi, ed in particolare della acquisizione di informazioni presso le competenti articolazioni amministrative, e ciò al fine di inibire un'ingiustificata locupletazione che risulti certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile (v. in questo senso Cass. n. 2840 del 2024).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a



norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 20 maggio 2024

Il Presidente

Giacomo Travaglini

